



CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

Area Urbanistica - SUAP - Patrimonio

ALLEGATO D

DISCIPLINARE

Accordo Quadro con un solo operatore economico relativo al “Servizio di redazione di attestati di prestazione energetica (APE di cui al D.Lgs. 192/2005 e Decreto Requisiti Minimi D.M. 26/06/2015 e ss.mm.ii.)” per una durata contrattuale di mesi 24, con procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) D.lgs. 36/2023.

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

1. Con il presente accordo quadro il Comune di Nocera Superiore (SA) affida all'operatore economico, che accetta senza alcuna riserva o eccezione, l'appalto per l'esecuzione del servizio di redazione di attestati di prestazione energetica (APE di cui al D.Lgs. 192/2005 e Decreto Requisiti Minimi D.M. 26/06/2015 e ss.mm.ii.), per un importo massimo di € 20.000 complessivo di oneri previdenziali ed IVA.
2. Il presente Accordo Quadro, disciplina le condizioni alle quali il Professionista si obbliga all'esecuzione delle prestazioni del servizio di redazione degli APE (attestazione di prestazione energetica) di cui alle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi contratti attuativi.
3. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 24 mesi, decorrenti dal giorno dell'avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo, indipendentemente dal fatto che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva non venga raggiunto in tale termine. Viceversa, la sua efficacia termina anticipatamente rispetto alla suddetta data, al raggiungimento del tetto massimo di spesa, fissato in complessivi € 20.000,00 (inclusi oneri previdenziali ed IVA). Non potranno essere stipulati contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale dell'Accordo Quadro.
4. I termini di esecuzione delle prestazioni previste nei singoli contratti applicativi sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
5. La stipula del presente contratto quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico, costituendo il presente unicamente il contratto di base per la regolamentazione dei contratti applicativi.
6. Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l'Operatore economico non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori o servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.
7. Con la conclusione del presente Accordo Quadro, l'Operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni entro l'importo massimo previsto ed entro il periodo di sua validità.
8. L'inadempimento dell'operatore economico alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, nonché alla presa in consegna di servizi relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Le prestazioni affidate mediante i contratti applicativi saranno remunerati mediante l'applicazione delle tariffe previste nell'elenco contenuto nell'accordo quadro al netto del ribasso offerto dal Professionista.
10. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Operatore economico sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. La liquidazione del dovuto avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
11. L'Operatore economico è obbligato altresì a dare esecuzione a tutte le condizioni contenute nel contratto applicativo e nel presente accordo quadro.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente accordo quadro consistono nella redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e Decreto Requisiti Minimi D.M.



CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

Area Urbanistica - SUAP - Patrimonio

- 26/06/2015 e ss.mm.ii., in conformità alla normativa vigente in materia, completo di tutti gli elaborati tecnici e documentali normativamente previsti.
2. L'Operatore economico si impegna ad eseguire il servizio avendo riguardo agli obiettivi tecnici ed economici oggetto di preventiva definizione con il Committente.
 3. L'Operatore economico si impegna ad eseguire il servizio con la diligenza necessaria, producendo quanto richiesto per l'espletamento della prestazione affidata. L'Operatore economico svolgerà il servizio secondo quanto stabilito dal Codice deontologico dell'ordine professionale di appartenenza vigente al momento della prestazione.
 4. L'Operatore economico dichiara che l'opera professionale si svolge in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, sotto la propria responsabilità e direzione, del contributo di collaboratori ed ausiliari, senza che ciò comporti aggravio di costi per il Committente.
 5. Il Committente è pertanto esonerato da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dall'affidatario e a danno di terzi, in relazione alle attività del presente servizio.
 6. Sono compresi nel servizio tutti i necessari rapporti con gli organi, enti, soggetti ed Autorità competenti, da realizzarsi a seconda della fase di sviluppo della prestazione al fine di consentire una sua progressiva evoluzione coerente con le finalità convenute.
 7. L'Affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi ad utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
 8. L'Affidatario ha dichiarato sotto la sua responsabilità di trovarsi in condizione di compatibilità all'esercizio della professione, di compatibilità ad assumere incarichi dalle Pubbliche Amministrazioni e l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. da 94 a 97 del D.Lgs 36/2023.
 9. Il servizio in questione è disciplinato dall'articolo 50, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ossia è disciplinato dal presente accordo quadro, pertanto avrà durata di 3 (tre) anni continuativi dalla data di sottoscrizione del contratto.
 10. L'Operatore economico si impegna a depositare entro il suddetto termine la documentazione prodotta nelle forme previste dalla legislazione vigente, nonché la restituzione dei documenti eventualmente forniti dal Committente.
 11. Il servizio per redigere un APE sarà disposto mediante nota sottoscritta dal Responsabile dell'Area Urbanistica-SUAP-Patrimonio.
 12. L'Operatore economico dovrà completare e consegnare l'APE in questione al RUP entro i termini previsti per ogni Contratto Attuativo dalla data di ricezione della predetta nota.
 13. Farà fede l'avvenuta ricezione della comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per stabilire la data di ricezione del servizio per svolgere l'APE.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo contrattuale massimo delle prestazioni affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta a complessivi € 20.000 (ventimila/00) inclusi oneri previdenziali ed IVA di legge.
2. La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo.
3. Tale corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell'Accordo quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato, per ciascun affidamento, definendo l'importo delle prestazioni tramite l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari di Accordo Quadro, ribassato in base all'offerta economica e moltiplicato per le quantità effettivamente rese.
4. Gli importi contrattuali vincolanti per le parti sono quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al presente Accordo Quadro.

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'affidatario elegge domicilio nella sede indicata nella modulistica allegata.
2. I pagamenti a favore dell'Operatore economico saranno effettuati mediante bonifico bancario secondo il modello di tracciabilità dei flussi finanziari allegato alla Trattativa diretta.



CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

Area Urbanistica - SUAP - Patrimonio

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Operatore economico alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 5 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI

1. Per la contabilità dei servizi, la loro registrazione, i pagamenti, la liquidazione, ecc., si provvederà con le modalità stabilite dal Codice de Contratti.

ART. 6 - OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 si specifica che:
 - il Codice identificativo della gara (C.I.G.) relativo all'intervento è il seguente:(inserire il CIG generato in fase di affidamento);
 - tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Operatore economico, o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - ogni pagamento deve riportare il CIG;
 - devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle suddette prescrizioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
2. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico con i seguenti riferimenti:
 OGGETTO: "SERVIZIO DI REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE DI CUI AL D.LGS. 192/2005 E DECRETO REQUISITI MINIMI D.M. 26/06/2015 E SS.MM.II.) – ACCORDO OPERATIVO N. ..."
 Codice Univoco ufficio: UFSSNC
 CIG:(inserire il CIG generato in fase di affidamento)

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'Operatore economico deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Operatore economico è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Operatore economico per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
3. L'Operatore economico è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguito il servizio.

ART. 8 - GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA.

1. Garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria.
2. Garanzia definitiva: L'affidatario, all'atto della stipulazione del sub-contratto, dovrà presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità previste dall'art. 117 del citato decreto legislativo e nello specifico polizza firmata digitalmente da garante e assicurato con l'allegata autodichiarazione del garante relativamente ai poteri di firma.
 In casi particolari, è facoltà dell'amministrazione non richiedere la garanzia definitiva, con motivazione nella determinazione di impegno, giustificando il miglioramento del prezzo offerto da parte dell'operatore economico tramite valutazione di congruità dello sconto effettuata dal RUP.



CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

Area Urbanistica - SUAP - Patrimonio

3. Polizza assicurativa: l'affidatario, prima della stipulazione del contratto dovrà presentare copia della propria assicurazione professionale quietanzata, a copertura dei rischi e dei danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. È tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente Contratto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del Contratto Quadro, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
3. La cessione di credito non è consentita.

ART. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante modalità di stipula secondo le regole dell'e-procurement del MEPA di Consip. Si ricorda che saranno a carico dell'operatore economico tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto previsto per l'affidamento dell'appalto in oggetto.
2. Il contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, deve essere considerato riservato fra le parti.
3. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
4. In particolare l'Operatore economico non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo.
5. In tema di revisione dei prezzi, trova applicazione quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
6. A pena di risoluzione del contratto il Professionista, nell'esercizio del suo incarico, si impegna all'osservanza degli obblighi, per quanto compatibile, contenuti nel Codice di comportamento generale dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nocera Superiore, approvato con deliberazione di G.C. n. 85 del 03/03/2021.

ART. 11 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. In materia di modifiche contrattuali si rimanda a quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023.
2. In particolare, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà riconosciuta dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 pertanto, qualora in corso di esecuzione del contratto si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale l'operatore economico è tenuto all'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - REVOCA DELL'INCARICO

1. In caso di gravi inadempienze e/o omissioni, durante l'espletamento del servizio, e/o ritardi imputabili a negligenza, il RUP può revocare l'incarico di cui all'art. 10 in qualsiasi momento, previa contestazione all'impresa incaricata, la quale potrà presentare eventuali chiarimenti e/o osservazioni in merito, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della contestazione tramite pec. Tale revoca non comporta a carico delle parti interessate il pagamento di alcuna forma di indennità o di penale, ma nulla è dovuto all'impresa per il lavoro svolto che ha determinato la revoca del presente contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione di eventuali controversie si procederà come da norma vigente, e nel caso di controversie che non si fossero potute definire in via bonaria, è competente il foro di Nocera Inferiore con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 14 - INFORMAZIONI GENERALI

1. Informazioni carattere tecnico: arch. Vincenzo Galasso, tel. 0815169282 (segreteria amministrativa e chiedere del tecnico), email: patrimonio@pec.comune.nocera-superiore.sa.it



CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

Area Urbanistica - SUAP - Patrimonio

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente richiesta, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'operatore economico si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali in attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 (Privacy) approvato con Deliberazione di G.C. n. 134 del 05/12/2018.
2. L'operatore economico ed il Comune di Nocera Superiore si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica-S.U.A.P.-Patrimonio
Ing. Gianluca Totoli